



**BANDO DI CONCORSO ANNO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Il Comune di Mira indice il presente bando di concorso per l'anno **2025** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nell'ambito territoriale del Comune di Mira, tenuto conto anche delle riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e delle Deliberazioni di G.C. n. 206 e 207 del 28.10.2025.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente, e non siano ancora titolari di una assegnazione, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Sono tenuti altresì a presentare domanda coloro i quali siano titolari di una sistemazione/assegnazione provvisoria in Emergenza Abitativa in alloggi ERP (art. 44 L.R. 39/2017).

Non è ammessa la partecipazione a più bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP nello stesso anno solare.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** (in tal caso Comune di Mira) a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, **inoltre**, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso (requisito così modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale);
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 22.802,00** (aggiornato con Decreto del Direttore della U.O. Edilizia n. 13 del 18 febbraio 2025);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino

Servizio Politiche Sociali
email: servizisociali@comune.mira.ve.it

Responsabile Dott. Iusuf Hassan Adde
Resp. Istruttoria Ferian Susanna

momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata quinquennale dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, (unioni civili) o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della Legge Regionale 3.11.2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018 (R. R. n. 4/2018), nonché dei punteggi definiti dalla D.G.C. n. 206 del 28.10.2025 attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: | |
| - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |
| b) presenza di persone anziane di età: | |
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | punti 3 |
| c) presenza di persone con disabilità: | |
| 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi * | punti 3 |
| 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 * | punti 5 |
| * <i>Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili</i> | |
| d) genitore solo con figli a carico: | |
| 1. per figli minorenni: | |
| - da 1 a 3 | punti da 2 a 5 |
| - oltre i tre figli | punti 5 |
| 2. per figli maggiorenni: | |
| - da 1 a 3 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i tre figli | punti 3 |
| e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: | |
| 1. senza figli | punti 3 |
| 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| 3. con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |
| f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: | |
| - da dieci a trenta anni | punti da 2 a 7 |
| - oltre i trenta anni | punti 7 |
| g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza | punti 2 |
| h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni | punti da 1 a 5 |

Condizioni oggettive:

- | | |
|---|-----------------|
| a) condizioni abitative improprie dovute a: | |
| 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora | punti 10 |
| 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari | punti 1 |
| 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio | punti 2 |



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino

Servizio Politiche Sociali
email: servizisociali@comune.mira.ve.it

Responsabile Dott. Iusuf Hassan Adde
Resp. Istruttoria Ferian Susanna

4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) **punti da 2 a 4**
5. alloggio antighetto **punti 2**
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate **punti 12**
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno **punti 14**

Le condizioni succitate di cui ai punti a)3, a)4 e a)5 sono attestate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando.

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2 della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel territorio, approvate con deliberazione di G.C. n. 206 del 28.10.2025:

- a) *Nuclei famigliari con numero di figli pari o superiori a tre (non cumulabile con il punteggio per genitore solo con figli a carico, di cui all'art. 8, lettera d. del regolamento regionale)* **punti 3**
- b) *Nuclei famigliari che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando ricadano almeno in una delle seguenti situazioni, che dovranno essere certificate dal servizio sociale professionale:*
- 1) *abbiano stipulato un "Patto Sociale" con i Servizi Sociali del Comune di Mira, così come previsto all'art. 19.1 del vigente Regolamento Comunale in materia di Servizi Sociali,*
 - 2) *abbiano beneficiato di ripetuti ed importanti interventi da parte del Servizio Sociale del Comune di Mira, finalizzati al pagamento di canoni di locazione;*

La presenza di entrambe le condizioni di cui alla lettera b) punto 1 e 2, verrà considerata come unica casistica ai fini dell'attribuzione del punteggio; **punti 4**

- c) *Nuclei famigliari in cui il richiedente sia residente nel Comune di MIRA da almeno 10 anni, in via continuativa, alla data di pubblicazione del bando;* **punti 4**

RISERVE art. 30 e art. 44 L. R. 39/17, stabilite con Deliberazione di G. C. n. 207 del 28.10.2025

art. 30

- a) 4% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- b) 6%, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico;

art. 44

con riferimento al Bando 2025, ai sensi dell'art. 44 L. R. 39/17, l'aliquota stabilita è del 10%

Gli alloggi da destinare alle riserve e le modalità di assegnazione sono specificate e riportate al successivo punto 7.

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07.08.2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 49, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 03.11.2017, n. 39.

Le domande potranno essere inoltrate nelle seguenti modalità:

- a) direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto <https://erp.regione.veneto.it> tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (carta di identità elettronica);
- b) consegnate con modulo cartaceo, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità, all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il Giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00;
- c) spedite per posta al Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3 – 30034 MIRA (VE);
- d) trasmesse, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000, per via telematica al seguente indirizzo PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it;



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino

Servizio Politiche Sociali
email: servizisociali@comune.mira.ve.it

Responsabile Dott. Iusuf Hassan Adde
Resp. Istruttoria Ferian Susanna

L'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati sulla Piattaforma ERP, impediscano la valutazione della domanda ai fini della predisposizione della graduatoria.

Uguualmente la domanda sarà **esclusa** qualora, se trasmessa via posta, non arrivi entro la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate in formato cartaceo o tramite PEC è obbligatorio che, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, venga allegato anche il modulo di DELEGA, debitamente compilato e sottoscritto, al fine di permettere al personale del Comune di Mira l'inserimento della domanda sulla Piattaforma ERP. La mancata presentazione della DELEGA comporta l'esclusione della domanda.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione sostitutiva unica **ISEE anno 2025** relativa all'ultima dichiarazione dei redditi anno 2023 di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON POSSONO essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

La domanda, presentata in forma cartacea dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata – già firmata – con le modalità sopra indicate. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del richiedente (e fotocopia semplice del titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari).

Sulla domanda va apposta la marca da bollo da € 16,00. Per le domande online sarà necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda inserendo il numero identificativo seriale evidenziato in rosso.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate:

dal giorno 27 Novembre 2025 fino alle ore 12,00 del giorno 30 Dicembre 2025

Non saranno accolte le domande pervenute oltre i termini di cui sopra.



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino

Servizio Politiche Sociali
email: servizisociali@comune.mira.ve.it

Responsabile Dott. Iusuf Hassan Adde
Resp. Istruttoria Ferian Susanna

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni, ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni e le indicazioni dei modi e dei termini per ricorrere alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della L.R. 3.11.2017 N. 39.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017 n.39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018).

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando è specificata nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. 3.11.2017 n. 39 così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non né prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'Ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria sulla base dei criteri ordinari.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018, di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, e ss.mm.ii.



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Settore Servizi al Cittadino

Servizio Politiche Sociali
email: servizisociali@comune.mira.ve.it

Responsabile Dott. Iusuf Hassan Adde
Resp. Istruttoria Ferian Susanna

9) Pubblicità del Bando.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

10) Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando.

L'informativa completa relativa alla partecipazione al presente bando ERP 2025 è visibile e scaricabile dal sito www.comune.mira.ve.it

11) Riferimenti del Comune di Mira

Ufficio Servizi Sociali – Piazza IX Martiri 3 – 30034 MIRA (VE)

Telefono 041 5628 int 243 e 323

Indirizzo e-mail: bandoerp@comune.mira.ve.it

Responsabile del Settore: Dott. Iusuf Hassan Adde

Indirizzo PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

Mira lì 25/11/2025

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
F.to Dott.ssa Anna SUTTO
(firmato digitalmente in conformità alla normativa vigente)